

Ordinanza 85/SA/2025 del 04/12/2025

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la propria Ordinanza n. **75/SA/2025 del 28/10/2025** di istituzione di una Zona di Protezione e di una Zona di Sorveglianza in seguito alla comunicazione dell'ATS Valpadana del 27/10/2025, di un sospetto fondato di Influenza Aviaria - HPAI nell'allevamento avicolo codice aziendale 017CR024 nel Comune di Casale Cremasco-Vidolasco (CR) e la conferma di positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 emessa dal Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e trasmessa dalla UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia in data 27/10/2025, con l'istituzione di una Zona di Protezione e una Zona di Sorveglianza che interessa i Comuni dell'ATS di Bergamo;

VISTA la trasmissione da parte dell'ATS Valpadana dell'ordinanza n. **513/2025/ATS-VET del 3 dicembre 2025** di revoca, a far data dal 5 dicembre 2025, della Zona di Sorveglianza istituita in seguito alla conferma di Influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità nell'allevamento avicolo codice aziendale 017CR024 nel Comune di Casale Cremasco-Vidolasco (CR);

VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 12;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTA la D.G.R. 6 LUGLIO 2020 – N. XI/3333: “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria”;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (/UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

CONSIDERATA la necessità di adottare, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, dell'articolo 61 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 12 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 le misure previste al fine di impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una Zona di Protezione nel raggio di 3 Km e di una Zona di Sorveglianza nel raggio di 10 km intorno all'allevamento sede **Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo**

di focolaio, nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Regolamento (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Vista la delega alla firma affidata dal Direttore Generale al Dr. Antonio Sorice, Direttore della S.C. "Distretto Veterinario A", con nota prot. 0069221 del 19 luglio 2024;

ORDINA

la **revoca**, a far data dal **5 dicembre 2025**, della Zona di Protezione e della Zona di Sorveglianza da Influenza Avaria istituite con propria Ordinanza n. **75/SA/2025** del **28/10/2025**.

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore a far data dal 5 dicembre 2025, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole interessate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

**Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato alla firma
Dr. Antonio Sorice
Direttore della S.C. "Distretto Veterinario A"**

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative